



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2020, proposto da

Valerio Corsa, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avvocato Francesco Trane, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti

Alessandra Didona, non costituita in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'esito delle prove scritte sostenute dall'Avv. Valerio Corsa in data 5 e 6 novembre 2019, in Milano, relative al concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, delle

istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4a Serie speciale Concorsi ed Esami);

- dell'elenco degli ammessi, limitatamente alla mancata inclusione del ricorrente, alle prove orali pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 09.06.2020, n. di Protocollo MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09-06-2020 e N. Albo 154/2020;

- della griglia per la valutazione della seconda prova scritta pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 17.10.2019;

- della nota prot. n. 0023424 del 06.11.2019 a firma del Capo Dipartimento del MIUR dott.ssa Carmela Palumbo;

- della traccia relativa alla seconda prova scritta teorico-pratica somministrata in data 06.11.2019;

- del verbale n. 3 del 06.11.2019 della Commissione d'esame;

- del verbale n. 5 del 13.12.2019 della Commissione d'esame;

- del verbale n. 27/A del 26.05.2020 della Sottocommissione d'esame n. 1;

- del verbale n. 27/B del 26.05.2020 della Sottocommissione d'esame n. 2;

- ove occorra, dell'art. 13, co. 4 lett. b), del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4a Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui stabilisce che accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 e che il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove;

- ove occorra, dell'art. 2 comma 2 e 8 del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4a Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui prevede che per la Regione Lombardia il numero di posti a concorso è pari a 451, comprensivo della quota del 30% dei posti di

riserva;

- di ogni altro verbale e della valutazione adottata della Commissione esaminatrice che riguarda le prove scritte sostenute dal ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e-o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente e con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 15 e 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, e l'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, convertito in L. n. 70 del 2020;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori intervenuti mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;

Rilevato:

che il ricorrente ha superato la prima prova scritta con 24/30, ma è stato poi escluso dagli orali con il punteggio di 18/30 alla seconda prova scritta;

che il prioritario interesse del candidato è di ottenere un'ammissione con riserva alle prove orali;

Considerato:

che parte ricorrente ha rinunciato al primo e al terzo motivo del gravame, con i quali erano stati espressamente impugnati atti dell'amministrazione centrale;

Ritenuto:

che i motivi con cui è stata dedotta l'illegittimità della valutazione espressa dalla commissione sulla prova scritta giudicata non idonea – unici motivi per cui permane interesse, e che radicano senz'altro la competenza territoriale di questo Tribunale, esplicando effetti limitati al territorio della Regione Lombardia - paiono fondati, nella misura in cui evidenziano la non congruità tra parametri di valutazione e punteggio concretamente attribuito all'elaborato;

che, in particolare, risulta *prima facie* manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa sulla seconda prova scritta, sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente espresso sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell'atto e alla correttezza logico-formale dell'elaborato;

che, pertanto, sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, nei limiti di un'ammissione del candidato alle prove orali, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice, e con riserva dell'esito del presente giudizio;

che è necessario altresì ordinare all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di depositare in giudizio numero 5 elaborati della seconda prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione, il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi;

che sussistono infine i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nell'elenco, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, degli ammessi all'orale del concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale A.T.A. (per la regione Lombardia);
 - 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7) il testo integrale del ricorso, come allegato;
- B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del

ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

- 1) accoglie la domanda cautelare nei sensi precisati in motivazione e conseguentemente dispone l'ammissione della parte ricorrente a sostenere la prova orale del concorso di cui si tratta, con riserva dell'esito del presente giudizio, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice in data da fissarsi non prima di venti giorni dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza;
- 2) ordina all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la documentazione indicata in motivazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e, appena disponibile, ulteriore documentazione attestante gli esiti della prova orale sostenuta dal candidato e la conseguente graduatoria di merito;
- 3) dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- 4) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- 5) fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 9 marzo 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.